

GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA NEGLI IMPIANTI DEL

COMUNE DI

§ § §

CONVENZIONE

§ § §

PREMESSA :

- che l'AZIENDA SPECIALE "Consorzio Servizi Valle Camonica", è costituita anche dal Comune di che partecipa per il _____%;
- che l'AZIENDA SPECIALE "Consorzio Servizi Valle Camonica" svolge da anni il servizio di distribuzione metano e che all'art. 2 dello statuto è prevista la possibilità di svolgere in partecipazione con altri enti la gestione di altri servizi pubblici riferiti alle risorse naturali, all'energia e all'ambiente;
- che in data 21/09/1999 è stata costituita la Società INTEGRA S.r.l., società mista a capitale pubblico maggioritario dell'AZIENDA SPECIALE con lo scopo di gestire anche i contratti di gestione del servizio energia con i Comuni consorziati dall'AZIENDA SPECIALE;
- che l'AZIENDA SPECIALE intenderà avvalersi per l'attuazione della presente convenzione della propria società partecipata denominata INTEGRA S.r.l.;
- che il Comune di ha espresso la volontà di affidare i servizi dell'AZIENDA SPECIALE, in applicazione della deliberazione n. _____ del _____ **esecutiva a tutti gli effetti di legge, preordinata allo sviluppo del servizio tramite gestione con la società partecipata a prevalente capitale pubblico maggioritario;**
- che la presente convenzione è stata approvata dall'AZIENDA SPECIALE con delibera n. _____ del _____;
- che l'art. 113 del D. Lgs 267/00 T.U.E.L. riconosce ai Comuni la facoltà di avvalersi di Aziende Speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

- che il Comune di ritiene, per le ragioni precisate negli atti deliberativi indicati in epigrafe, che strumento più idoneo per la gestione del servizio energia degli impianti comunali sia la propria Azienda Speciale “Consorzio Servizi Valle Camonica” che si avvarrà della società partecipata denominata INTEGRA S.r.l.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra l'Amministrazione Comunale di di seguito per brevità denominata Comune, rappresentata dal suo Sindaco pro – tempore Signor, nato a _____ il _____, da una parte,
l'AZIENDA SPECIALE “Consorzio Servizi Valle Camonica”, di seguito per brevità denominata AZIENDA SPECIALE, legalmente rappresentata da, nato a, il, e domiciliato per la carica presso la sede dell'AZIENDA SPECIALE, a Darfo B.T. (BS) in Via Rigamonti n. 65;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1) AFFIDAMENTO

[1] Il Comune concede all'AZIENDA SPECIALE, il diritto di esercitare, direttamente o tramite Società controllata o collegata, nel proprio territorio comunale: la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione calore di proprietà o al servizio di immobili gestiti dal Comune.

ART. 2) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

[1] L'oggetto della presente é:

a) “l'affidamento della gestione del servizio energia”, comprendente la fornitura di energia, la gestione e la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e l'adeguamento alle norme del D.P.R. 26.08.1993, n. 412 degli impianti di produzione

calore, per gli edifici del Comune il cui importo annuo è stimato in €
(diconsi Euro/.....) oltre IVA di legge.

[2] Nell'allegato "A" per ciascun edificio sono riportati il tipo di combustibile utilizzato, il costo orario applicato ed il numero di ore di erogazione del calore richiesto.

[3] Per "affidamento della gestione del servizio energia" si intende l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, così come definito dall'articolo 1, comma uno, punto p, del D.P.R. 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R 551/99).

ART. 3) DURATA

[1] **L'affidamento decorre dalla data della firma della convenzione, e durerà per anni (in lettere) in considerazione del fatto che il Comune ha già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n./.... la realizzazione di una rete di teleriscaldamento e della relativa centrale termica che prevede l'utilizzo di fonti convenzionali, rinnovabili ed alternative, concedendone la realizzazione alla società Integra S.r.l. mista a capitale pubblico maggioritario.**

La gestione del servizio permetterà alla società di realizzare contestualmente alla gestione i necessari lavori al fine di ottemperare all'obbligo di collegare alla rete di teleriscaldamento le utenze pubbliche del Comune di entro il

[2] Il giorno della firma della convenzione il Comune provvederà alla consegna degli impianti, redigendo allo scopo apposito verbale di consegna.

ART. 4) NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

[1] ENERGIA TERMICA

a) Legge 09.01.1991, n. 10, concernente "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

b) DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R.551/99), concernente "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma quattro, della legge 9 gennaio 1991, n. 10."

ART. 5) PRESTAZIONI A CARICO AZIENDA SPECIALE

[1] ENERGIA TERMICA.

5.1) Combustibile e/o energie equivalenti..

L'AZIENDA SPECIALE garantirà la fornitura di combustibili e/o energia equivalente in altre forme aventi le caratteristiche chimico-fisiche richieste dalle norme vigenti, con particolare preferenza nei confronti del gas metano.

Per gli impianti funzionanti a gas-metano, l'AZIENDA SPECIALE o chi per essa gestirà il servizio, dovrà intestarsi o far intestare i relativi contratti di utenza e provvedere quindi al pagamento delle bollette a partire dalla presa in consegna degli impianti. Rimangono a carico dell'AZIENDA SPECIALE o di chi gestirà il servizio gli oneri di volturazione, anticipo fornitura, e le altre spese amministrative e fiscali.

5.2) Terzo responsabile.

L'AZIENDA SPECIALE o chi gestirà il servizio in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma tre, del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R. 551/99) svolgerà la funzione di "Terzo Responsabile" ed in particolare dovrà mantenere i requisiti tecnico organizzativi idonei a svolgere le attività di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di controllo, conformemente alle norme tecniche

UNI-CTI , UNI-CIG, UNI-CEI per quanto di competenza ed in caso di loro assenza conformemente a quanto indicato nel catalogo servizi.

L'AZIENDA SPECIALE. si impegna pertanto a:

a- farsi carico di ogni sanzione dovuta per inosservanza delle norme di cui art. 31 della legge 09.01.1991, n. 10, per tutta la durata del contratto;

b- produrre la documentazione tecnica a seguito dell'eventuale adeguamento degli impianti alle normative vigenti;

c- comunicare le eventuali carenze degli impianti constatate nel corso dell'esercizio al Comune con elaborazione di uno studio di riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti.

Nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, L'AZIENDA SPECIALE assume, altresì, il ruolo di "Terzo Responsabile", ed é obbligata:

1 - al rispetto del periodo annuale di esercizio;

2 - all'osservanza dell'orario prescelto nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R. 551/99);

3 - al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R. 551/99);

4 - a firmare il "libretto di centrale" o il "libretto di impianto" conformemente all'art. 11 commi cinque e sei, del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R. 551/99), per accettazione dell'incarico di Terzo Responsabile e in particolare per accettazione della responsabilità quale soggetto delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 34, comma cinque, della legge 09.01.1991, n. 10;

5 - a compilare e conservare il "libretto di centrale" nel caso di impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kw ed il "libretto di impianto" nel caso di impianti termici con potenza inferiore a 35 kw, conformemente all'articolo 11,

commi nove, undici e dodici, del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R. 551/99);

6 - ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, ai sensi dell'art. 9, comma otto, del DPR 26.08.1993, n. 412, una tabella con:

a) indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto dall'art. 9 del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R.551/99);

b) le generalità ed il domicilio del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

5.3) Esercizio e manutenzione dell'impianto.

L'AZIENDA SPECIALE assume a proprio carico l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici affidati.

Per esercizio e manutenzione degli impianti termici si intende, conformemente all'articolo 1, comma uno, lettera n, del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R. 551/99) il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente:

- la conduzione, la manutenzione ordinaria, straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Nel caso di impianti termici soggetti a ristrutturazione, nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione conformemente a quanto indicato dall'art. 5, comma otto, del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R. 551/99).

L'AZIENDA SPECIALE, quale responsabile dell'esercizio e della manutenzione, quando risultano installati macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, dovrà altresì predisporre il "libretto di centrale", nel quale dovrà farsi carico, conformemente all'art. 11, comma diciassette, del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R. 551/99) della:

- descrizione dell'impianto stesso;
- elenco degli elementi da sottoporre a verifica;
- limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle legge;
- periodicità prevista per le verifiche;
- annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria;

5.3.1.1.) Esercizio.

Per esercizio si intende la conduzione degli impianti nei termini previsti dalle vigenti leggi, facendo riferimento ai relativi regolamenti sanitari, laddove previsti, conformemente agli articoli 3 e 4 del DPR 26.8.93, n. 412 e successive modifiche (D.P.R. 551/99).

La finalità dell'esercizio degli impianti é di assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente relativamente agli edifici, in relazione alle loro destinazioni d'uso.

L'esercizio degli impianti é svolto attraverso le seguenti attività :

- Avviamento degli impianti;
- Conduzione degli impianti (secondo norme UNI);
- Pronto intervento;
- Spegnimento/attenuazione;
- Azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per legge;
- Messa a riposo.

5.3.1.2.) Manutenzione ordinaria.

Per manutenzione ordinaria si intendono l'esecuzione delle operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente, così come definito all'art. 1, comma uno, lettera h, del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R. 551/99).

La finalità della manutenzione ordinaria é mantenere in buono stato di funzionamento l'impianto al fine di assicurare le condizioni contrattuali.

La manutenzione ordinaria é svolta attraverso le seguenti attività:

- Pulizia:

per pulizia si intende una azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite, o prodotte dai componenti degli impianti durante il loro funzionamento, ed il loro smaltimento nei modi conformi a legge;

- Verifica:

per verifica si intende un'attività finalizzata alla corretta applicazione di tutte le indicazioni, e con le modalità contenute nelle norme tecniche e/o manuali d'uso e con la periodicità svolta prescritta dal costruttore e dalle vigenti normative UNI e CEI.

- Sostituzione: in caso di non corretto funzionamento dei componenti, tramite smontaggio, individuazione della componente usurata e sua sostituzione, rimontaggio dei componenti e sottocomponenti dell'impianto.

5.3.1.3.) Manutenzione straordinaria:

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli impianti a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico ai sensi dell'art. 1, comma uno, lettera i, del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R. 551/99).

Nel caso di sostituzione di generatori di calore, il dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere effettuato in modo che il "rendimento di produzione medio stagionale", calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9 del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R. 551/99), risulti non inferiore al valore di cui alla formula contenuta nell'art. 5, comma tre, del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R. 551/99).

La finalità della manutenzione straordinaria é di mantenere il livello tecnologico dell'impianto nel tempo, al fine di assicurare le condizioni contrattuali ed il risparmio energetico.

La manutenzione straordinaria é svolta attraverso le seguenti attività :

- Controllo;
- Riparazione;
- Ricambi e/o sostituzioni e/o ripristini;
- Esecuzione di opere accessorie connesse;
- Revisione e verifica.

5.3.1.4.) Manutenzione generale.

L'AZIENDA SPECIALE assume altresì a suo carico gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per riparazioni e/o sostituzioni delle sottoelencate apparecchiature esistenti nei locali adibiti a centrale termica e sala pompe:

- pompe di circolazione primaria, secondaria, anticondensa e di ricircolo;
- rivestimenti refrattari e guarnizioni della camera di combustione delle caldaie;
- termostati, termometri, manometri, pressostati;
- saracinesche, valvole manuali di intercettazione, valvole di sicurezza;
- filtri, valvole elettromagnetiche sull'alimentazione del combustibile, indicatori di livello del combustibile, valvole a strappo, valvole miscelatrici;
- teleruttori, salvamotori, lampade di segnalazione, interruttori, fusibili, morsetti, interruttori magnetotermici;

- caldaie e bruciatori, boiler e scambiatori, scaricatori di condensa assicurando comunque il funzionamento;
- interventi per l'esecuzione e/o ripristino delle coibentazioni delle tubazioni di mandata e ritorno acqua calda, limitatamente ai tratti in vista installati nel locale centrale termica e sala pompe;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a quant'altro non specificatamente menzionato nei punti precedenti e in ogni caso asservito alle centrali termiche e sala pompe ed in esse presente al momento della presa in consegna degli impianti.

Alla fine di ogni anno di riscaldamento, e quando si renderà necessario, dovrà essere eseguita la pulizia e la revisione di tutti gli organi della centrale termica e precisamente:

- pulizia accurata di tutte le caldaie sia all'esterno sia all'interno, boiler e scambiatori;
- revisione elettropompe;
- revisione saracinesche di intercettazione;
- revisione e controllo di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza;
- revisione e controllo di tutte le apparecchiature dell'impianto elettrico;
- revisione e controllo di bruciatori e di tutte le loro apparecchiature;
- revisione e controllo delle cisterne del combustibile;
- pulizia di tutti i locali della centrale termica;
- revisione e controllo di qualsiasi altro dispositivo facente parte della centrale termica.

Sono a carico dell'AZIENDA SPECIALE offerente, la manodopera, i materiali per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria l'attrezzatura, escluse le eventuali opere murarie.

I materiali impiegati dovranno essere sempre di primaria marca e qualità e di facile reperibilità dei pezzi di ricambio e dovranno altresì essere accettati dall'organo tecnico del Comune che avrà comunque in ogni caso la supervisione dei lavori.

5.3.1.5) Prestazioni

La direzione tecnica dell'AZIENDA SPECIALE. assume le responsabilità proprie della figura "del Direttore dei Lavori". A tale scopo L'AZIENDA

SPECIALE dovrà presentare il nome e domicilio del tecnico responsabile .

La conduzione delle centrali termiche dovrà essere eseguita da personale tecnico ed operai specializzati muniti di patentino di classe seconda.

L'AZIENDA SPECIALE dovrà inoltre garantire la reperibilità del personale tecnico nei giorni festivi e prefestivi durante l'intero anno solare, al fine di assicurare il pronto intervento negli impianti elencati nell'allegato "A".

L'AZIENDA SPECIALE dovrà garantire il personale necessario per assicurare l'accensione o lo spegnimento degli impianti termici nello stesso giorno del ricevimento della comunicazione scritta o telefonica da parte del Comune ogni qualvolta lo richieda e l'effettuazione di tutte le variazioni di orario richieste dal Comune o dal personale operante negli edifici, con un minimo di quattro ore di preavviso.

5.4.) Ristrutturazione tecnologica.

Per ristrutturazione tecnologica si intende l'attività tesa, ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico del sistema edificio/impianto, ed a garantire le condizioni di comfort ambientale nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.

La finalità della ristrutturazione tecnologica é di migliorare in termini tecnici ed economici convenienti il sistema edificio/impianto per garantire le condizioni di comfort ambientale, di sicurezza e di salvaguardia ambientale, a seguito di attività di studio di fattibilità.

La ristrutturazione tecnologica é svolta attraverso le seguenti attività :

- Progettazione esecutiva (documento che consente la realizzazione dell'opera nei termini approvati dal committente);
- Ottenimento autorizzazioni di legge e apertura del cantiere;
- Installazione di impianti, e/o modifica dei medesimi rispetto alle condizioni iniziali;
- Realizzazione di opere accessorie connesse;
- Controllo e verifica delle opere realizzate conformemente alle leggi vigenti.

La ristrutturazione tecnologica di un impianto può essere effettuata a cura e spese della ditta appaltatrice su sua proposta, con l'autorizzazione preventiva del Comune appaltante, qualora evidenti risultanze gestionali ne giustificano l'attuazione.

Se il Comune non autorizza la ristrutturazione tecnologica di un impianto, L'AZIENDA SPECIALE ha la facoltà di rinunciare alla sua gestione, senza che oneri o penali possano esserle addebitate.

5.5.) Telecontrollo computerizzato.

L'AZIENDA SPECIALE dovrà inoltre effettuare a sua cura e spese la gestione del sistema di telecontrollo computerizzato di tutti gli edifici già presente.

La configurazione dovrà garantire il controllo di tutte le apparecchiature di centrale termica e di tutti i parametri necessari per verificare il buon funzionamento dell'impianto ed il grado di comfort interno degli edifici.

5.6.) Assicurazione responsabilità civile verso terzi.

L'AZIENDA SPECIALE dovrà stipulare un'idonea assicurazione con primaria compagnia a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile contro terzi e contro i danni ai fabbricati, con un massimale unico non inferiore a cinque miliardi.

ART. 6) PREZZO DEL SERVIZIO.

[1] ENERGIA TERMICA.

L'AZIENDA SPECIALE indica per gli edifici riportati nell'allegato "A", con riferimento al numero di giorni e di ore di riscaldamento richiesti ai valori di cui all'art. 4 del D.P.R.

412/1993 e D.P.R. 551/99 ed ai quantitativi termici presunti annui, la tariffa unitaria; il prodotto di tale tariffa per il quantitativo stimato, nonché l'indicazione esplicita in cifre ed in lettere del prezzo complessivo stimato risultante dalla somma dei suddetti prodotti rappresenta il corrispettivo in base al quale L'AZIENDA SPECIALE si impegna ad eseguire il servizio.

ART. 7) IMPORTO.

[1] ENERGIA TERMICA.

Per ogni impianto L'AZIENDA SPECIALE addebiterà l'importo unitario moltiplicato per il numero totale di ore di riscaldamento effettuate ai valori di cui all'art. 6.1. durante il periodo previsto nell'allegato "A".

Addebiterà inoltre un valore pari all'....% (..... per cento) dell'importo unitario moltiplicato per le ore consumate per anticipi e/o proroghe autorizzate dai competenti uffici, eccedenti i quantitativi stimati.

ART. 8) MODALITÀ DI PAGAMENTO.

[1] ENERGIA TERMICA.

Le modalità di pagamento per ogni anno di "fornitura energia":

- n. (.....) rate con lettura e contabilizzazione alla fine dei mesi di di ogni anno.
- n. 1 (una) fattura o nota di accredito alla fine del mese di per la revisione prezzi.

ART. 9) ADEGUAMENTO PREZZI.

[1] ENERGIA TERMICA.

Le tariffe che L'AZIENDA SPECIALE espone si intendono valutate in base alle quotazioni del combustibile e della manodopera dei listini di riferimento in vigore alla data di convenzione; l'adeguamento delle suddette tariffe sarà applicata quindi in caso

di variazione delle stesse quotazioni facendo riferimento all'art. 6, comma 4 e 6, della Legge 24/12/1993 n° 537 come sostituito ex art. 44 Legge 724/94.

L'adeguamento verrà operato sulla base di istruttoria del responsabile del procedimento sulla base dei seguenti dati:

- per i combustibili gassosi:

- prezzo praticato dall'Azienda distributrice del metano;

- per i combustibili liquidi:

- prezzo praticato dalla camera di commercio territorialmente competente;

- per la manodopera:

- per la manodopera ed i materiali, elenchi dei prezzi rilevati dalle associazioni di Categoria.

Alla revisione delle tariffe unitarie contrattuali si procederà convenzionalmente sulla base della seguente suddivisione percentuale di incidenza costi:

.....% (..... **per cento**) **combustibile**

..... % (..... **per cento**) **manodopera**

ART.10) ESTENSIONE DEL SERVIZIO A NUOVI IMPIANTI O ESCLUSIONE

[1] ENERGIA TERMICA.

L'Amministrazione si riserva il diritto di estendere il servizio di fornitura calore, ad altre utenze attualmente non comprese, agli stessi patti ed alle stesse condizioni previste nella presente convenzione; in tal caso si concorderanno tra le parti le necessarie condizioni specifiche aggiuntive, da valutarsi, per analogia, in base ai dati di esercizio di impianti simili. Analogamente il Comune si riserva il diritto di escludere impianti non più utilizzati previo preavviso di almeno tre mesi.

ART. 11) ESCLUSIONI DAL SERVIZIO.

[1] E' escluso dalle prestazioni dovute dalla L'AZIENDA SPECIALE in forza della presente convenzione tutto quanto non esplicitamente indicato all'art. 5 della presente convenzione.

[2] La manutenzione straordinaria è da intendersi esclusa dall'importo contrattuale per il primo anno, l'AZIENDA SPECIALE si impegna ad eseguire eventuali lavori che assumano il carattere di urgenza alle condizioni che verranno concordate con i competenti uffici del Comune presentando tempestivamente le necessarie opere. Gli interventi di manutenzione straordinaria non urgenti faranno parte dello studio di riqualificazione che verrà proposto entro il primo anno.

ART. 12) DANNI E PENALI

[1] ENERGIA TERMICA.

I danni dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione, saranno a totale carico della L'AZIENDA SPECIALE

Eventuali danni economici per il Comune derivanti o conseguenti al mancato funzionamento degli impianti saranno a totale carico della L'AZIENDA SPECIALE

Il Comune si riserva di applicare una penale pari a tre volte il valore della tariffa unitaria di riscaldamento per ogni ora di mancato servizio dovuto a cause imputabili alla cattiva conduzione degli impianti.

Le penali verranno applicate dal Comune nei seguenti casi:

- a) qualora gli impianti non risultassero in perfette condizioni di funzionamento alle ore 8 (otto) di ogni mattina: sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni impianto non funzionante;
- b) qualora si verificasse l'interruzione del servizio per qualsiasi causa, e L'AZIENDA SPECIALE non intervenisse con il prescritto personale specializzato entro 60 (sessanta) minuti dall'avviso comunque trasmesso L'AZIENDA SPECIALE e/o risultante dall'elaborato riassuntivo delle segnalazioni e degli interventi, prodotto dal

sistema telematico di controllo, sarà applicata una penale, per ogni singolo impianto, di € 100,00 (Euro cento/00);

- c) in caso di mancata esecuzione di qualsiasi altra prestazione, elencata nel precedente art. 5 nei termini di tempo prescritti, sarà applicata una penale di € 80,00 (Euro ottanta/00) per ogni irregolarità riscontrata e per ogni giorno di ritardo, nel relativo espletamento con piena soddisfazione del Comune.

ART. 13) RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.

[1] Il Comune si riserva la facoltà di rescindere in tronco la convenzione, secondo le norme di legge, nel caso di recidiva e documentata inottemperanza, da parte della L'AZIENDA SPECIALE agli obblighi a suo carico, quali risultano dal presente capitolato e dal contratto.

ART. 14) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

[1] Qualsiasi controversia che dovesse sorgere nel corso del rapporto che intercorrerà tra il Comune e la L'AZIENDA SPECIALE. sarà devoluto al giudizio di un Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

[2] Il Collegio avrà sede in EDOLO e sarà composto da tre membri, due dei quali saranno nominati rispettivamente dal Comune e dall'AZIENDA SPECIALE ed il terzo di comune accordo fra i primi due ed in caso di disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente .

A quest'ultimo spetterà pure la designazione dell'arbitro della parte che non vi avesse proceduto nel termine di giorni 20 (venti) dalla notifica di cui all'art. 810 del Codice di Procedura Civile.

[3] Resta convenuto comunque che il foro competente è quello di Brescia.

ART. 15) ALTRI OBBLIGHI DELL'AZIENDA SPECIALE

A) L'AZIENDA SPECIALE si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, applicabili alla data della convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed in genere da ogni altro contratto applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria.

L'AZIENDA SPECIALE si obbliga altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano L'AZIENDA SPECIALE anche in caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre si obbliga all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, assicurazioni sociali derivanti da legge o Contratto Collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, ecc.) e dalle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto.

B) Il Comune, in caso di violazione di cui ai precedenti commi, previa comunicazione alla AZIENDA SPECIALE delle inadempienze accertate ed ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme ad accantonamento, ed il saldo non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato che gli obblighi suddetti sono stati integralmente adempiuti.

Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti L'AZIENDA SPECIALE non potrà opporre alcuna eccezione. L'AZIENDA SPECIALE ha l'obbligo di osservare il DPR n. 164 del 07/01/1956 riguardante le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ART. 16) VARIE.

[1] ENERGIA TERMICA.

- a) Il Comune darà all'AZIENDA SPECIALE dopo la sottoscrizione della convenzione, la detenzione degli impianti e dei locali, vani e spazi dove sono installati gli impianti, le apparecchiature, gli accessori, ecc.
- b) Il Comune richiede l'installazione in prossimità di ogni centrale termica di un piccolo contenitore dove dovranno essere conservate tutte le chiavi necessarie per garantire il servizio di fornitura energia; copia della chiave dei contenitori per eseguire verifiche sugli impianti stessi verrà consegnata alla Direzione Lavori.
- c) Il Comune ha diritto di richiedere in qualunque momento la verifica in contraddittorio del mantenimento nell'edificio delle temperature specificate all'art. 4 del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R. 551/99); il controllo avverrà nei giorni e nelle ore comunicate dal Comune e sarà effettuato con i metodi e le procedure indicate nel citato DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (D.P.R. 551/99).

L'AZIENDA SPECIALE rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare i necessari controlli.

- d) Il Comune si impegna a non far accedere terzi nelle centrali termiche e/o sottocentrali, potendo esse essere usate solo dalla L'AZIENDA SPECIALE per tutta la durata della convenzione; si impegna altresì a non eseguire interventi di modifica e/o sostituzione, relativi alla parte impiantistica, senza averli precedentemente concordati con L'AZIENDA SPECIALE.
- e) Il Comune comunicherà, con un preavviso di almeno quattro ore, gli eventuali anticipi e/o proroghe del servizio di riscaldamento rispetto alle date di inizio e termine indicate nell'allegato "A", così pure le variazioni di orario giornaliero che possono intervenire.

- f) Il Comune, prima dell'inizio del servizio, consegnerà gli impianti L'AZIENDA SPECIALE nello stato in cui si trovano; le parti redigeranno un verbale di consegna e consistenza con la compilazione del libretto di centrale.
- g) L'AZIENDA SPECIALE dovrà essere provvista di sistema di comunicazione, onde garantire il pronto intervento nei tempi prescritti e per ottimizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Luogo e data

Il Legale rappresentante
del Consorzio Servizi Valle Camonica

Il Sindaco
del Comune di